



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni.

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 6/2023)

1. Per garantire il finanziamento del contributo in favore dei portatori di grave disabilità psichica e motoria per i rimborsi delle spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per l'acquisto o il noleggio di ausili informatici di cui all'articolo 20, comma 5, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) – 1° Provvedimento di variazione) sono destinati per l'esercizio finanziario 2023 del bilancio regionale pluriennale 2023-2025 complessivi euro 64.000,00.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione della spesa 2023-2025, annualità 2023, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) parte spesa: Missione 12, Programma 02, Titolo 1, capitolo 81590, articolo 2, variazione in aumento di euro 64.000,00;
 - b) parte spesa: Missione 12, Programma 01, Titolo 1, capitolo 71523, articolo 1, variazione in diminuzione per euro 19.000,00;
 - c) parte spesa: Missione 12, programma 02, Titolo 1, capitolo 71518, articolo 1, variazione in diminuzione per 45.000,00 euro.
3. Per effetto delle previsioni di cui al comma 2, all'Allegato 1 "Stanziamenti continuativi" di cui all'articolo 2 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) lo stanziamento del capitolo di spesa 71523.1 è modificato per l'esercizio 2023 nei seguenti termini:

TABELLA DEGLI STANZIAMENTI CONTINUATIVI E DEI LIMITI D'IMPEGNO - ALLEGATO 1

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2023	Previsione Comp. 2024	Previsione Comp. 2025
71523	1	12	01	1	CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELL'INFANZIA - L.R. 2.6.1988, N. 46	DPG023	€ 0,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00

4. Per effetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, all'Allegato 2 "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali" di cui all'articolo 3 della l.r. 6/2023 il rifinanziamento di cui al capitolo di spesa 71518.1 denominato "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO L.R. 14.09.1999, N. 70" è modificato per l'esercizio 2023 nei seguenti termini:

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2

Cap.	Art.	Miss	Prg	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp. 2023	Previsione Comp. 2024	Previsione Comp. 2025	LEGGE REGIONALE
71518	1	12	02	1	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA A DOMICILIO L.R. 14.09.1999, N. 70	DPG023	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	L.R. 70/1999

Art. 2

(Modifica all'art. 17 della l.r. 36/2013)

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)) è aggiunto il seguente:
"14-bis. Nelle more dell'approvazione del piano d'ambito di cui all'articolo 15, le discariche di proprietà pubblica, incluse quelle gestite dai privati in regime concessorio, sono poste a servizio dell'intero ambito territoriale ottimale unico regionale e possono raccogliere scarti non valorizzabili provenienti dal trattamento di rifiuti urbani, conferiti da impianti di trattamento dei rifiuti prodotti dalla Regione Abruzzo, conformi ai criteri di ammissibilità di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni statali in materia ambientale."

Art. 3

(Modifica all'art. 23 della l.r. 45/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2026".

Art. 4

(Modifica all'art. 7 della l.r. 1/2021)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 maggio 2024".

Art. 5

(Abrogazione art. 2, commi 8 e 9, della l.r. 29/2022)

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto "INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions", finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni

urgenti) sono abrogati.

2. Il Dipartimento Agricoltura dell'Ente, preposto per materia, provvede all'adozione dei consequenziali adempimenti di competenza.

Art. 6

(Modifica all'art. 1 della l.r. 17/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2023, n. 17 (Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni) le parole "Fondazione Edoardo Tiboni" sono sostituite dalle seguenti: "Associazione Culturale Ennio Flaiano".

Art. 7

(Modifiche alla l.r. 26/2023)

1. Alla legge regionale 9 giugno 2023, n. 26 (Riconoscimento della Città di Penne come "Città della sartoria artigianale") sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo 4, le parole "Nazareno Fonticoli" sono sostituite dalle seguenti: "Sarto dell'anno";
 - b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione Abruzzo istituisce il Premio regionale "Sarto dell'anno" volto a valorizzare le eccellenze artigianali regionali in ambito sartoriale.";
 - c) al comma 2 dell'articolo 5, le parole "Nazareno Fonticoli" sono sostituite dalle seguenti: "Sarto dell'anno";
 - d) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5, le parole "Nazareno Fonticoli" sono sostituite dalle seguenti: "Sarto dell'anno".

Art. 8

(Modifiche all'art. 13 della l.r. 46/2023)

1. All'articolo 13 della legge regionale 25 ottobre 2023, n. 46 (Modifiche alle leggi regionali 19/2023, 27/2023, 30/2023, 33/2023, 34/2023 e 40/2023 in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), ovunque ricorrono le parole "Fondo speciale istituito ex art. 21" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo speciale istituito ex art. 49".

Art. 9

(Sostituzione dell'art. 20 della l.r. 46/2023)

1. L'articolo 20 della l.r. 46/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Istituzione Fondo ex art. 37-ter della l.r. 6/2023)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 all'articolo 37-ter della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6 (Legge di Stabilità regionale 2023), è autorizzata l'iscrizione di un Fondo speciale denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 alla legge regionale di Stabilità n. 6/2023", di un importo pari ad euro 10.692.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 del bilancio regionale di previsione finanziario 2023/2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3) alla legge regionale di Stabilità n. 6/2023", per euro 10.692.000,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 8.000.000,00;
 - 3) in aumento parte entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per euro 2.692.000,00;
 - b) esercizio 2024, in termini di sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per il rifinanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3) alla legge regionale di Stabilità n. 6/2023", per euro 10.692.000,00;
 - 2) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 4.192.000,00;
 - 3) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 6.500.000,00.
3. All'impegno delle risorse di cui ai commi 1 e 2 si provvede soltanto all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate di cui allo stesso comma 2.
4. A seguito della istituzione del Fondo speciale per il finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 3 all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2023 e prelieve le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente al 50% dell'importo complessivo dei singoli contributi previsti, pari all'ammontare di euro 10.692.000,00.
5. Ai fini della erogazione del saldo del 50%, da eseguire nell'esercizio 2024 per l'ammontare complessivo residuo di euro 10.692.000,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate nell'Allegato 3, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2024, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale per il biennio in questione, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dall'Allegato 3 di cui all'articolo 37-ter della l.r. 6/2023.
7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo."

Art. 10

(Modifica all'art. 3 della legge approvata con verbale del Consiglio regionale 96/9 del 17.10.2023)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge approvata con verbale del Consiglio regionale 96/9 del 17.10.2023 (Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale) è sostituito dal seguente:

"4. Le operazioni di acquisto e trasferimento dei crediti fiscali avvengono al miglior prezzo di mercato comunque non superiore al valore nominale del credito. L'acquisto dei crediti fiscali ai sensi del comma 2 dai soggetti non titolari di partita IVA avviene al valore nominale del credito al netto della maggiorazione del 10%."

Art. 11

(Trasferimento straordinario al Consorzio Bonifica Centro per interventi di messa in sicurezza urgente sulla Diga di Penne)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi urgenti inerenti alla manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza sulla Diga di Penne e delle attività relative ad opere accessorie sul medesimo invaso, per gli esercizi 2023 e 2024 è riconosciuto un trasferimento straordinario in favore del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline-Pescara-Alento-Foro Chieti di importo complessivo pari ad euro 1.000.000,00.
2. Al trasferimento delle risorse di cui al comma 1 il competente Dipartimento Agricoltura provvede mediante l'anticipazione del 50% dell'importo nell'esercizio 2023 e la erogazione del saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute, nell'esercizio 2024.
3. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 6/2023, le parole "pari ad euro 1.000.000,00" sono sostituite dalle parole "pari ad euro 500.000,00".
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio regionale di previsione 2023/2025 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2023, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento straordinario Consorzio Bonifica Centro per interventi di messa in sicurezza urgente Diga Penne", per euro 500.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 2, Missione 10, Programma 02, per euro 500.000,00;
 - b) esercizio 2024, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Trasferimento straordinario Consorzio Bonifica Centro per interventi di messa in sicurezza urgente Diga Penne", per euro 500.000,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 500.000,00.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 98/8 del 31.10.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/pf